

DOMANDA 1

Nella lettera d'invito all'art. 3 – Importo al terzo capoverso a pag. 3 viene detto che “il costo relativo alla sicurezza sul lavoro... non potrà essere oggetto di ribasso” (e così prevede anche l'allegato C relativo all' offerta economica che chiede di scorporare il costo).

Lo stesso art. 3 all'ultimo capoverso dice che “in relazione agli oneri della sicurezza si precisa che per l'Amministrazione Comunale non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare misure di sicurezza per cui non è necessario redigere il DUVRI”

Si chiede quindi di conoscere, se è necessario o meno evidenziare il costo relativo alla sicurezza sul lavoro.

RISPOSTA 1

L'art.86 comma 3 bis e ter del DLgs 163/06 (codice degli appalti), così come modificato dalla L.123/07, prevede che il costo relativo alla sicurezza “deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture” e che lo stesso “non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta”. Come tra l'altro chiarito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con Determinazione n.3/2008, dunque, i costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso sono sia quelli relativi alle misure necessarie a eliminare o ridurre i rischi di interferenza (rispetto ai quali è introdotto l'obbligo per la stazione appaltante di elaborare il DUVRI) sia tutti i costi riguardanti l'applicazione delle misure di sicurezza ivi compresi quelli a carico dell'impresa connessi ai rischi relativi alle proprie attività.

Nel caso in oggetto, all'interno dell'Avviso Pubblico-Lettera d'Invito art. 3 all'ultimo capoverso “*In relazione agli oneri per la sicurezza si precisa che per l'Amministrazione Comunale non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI*”, si dà atto che non sussistono rischi da interferenze di cui all'art.7 c.3 del D. Lgs. 626/94 così come modificato dalla legge 123/2007, dal momento che si tratta di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno delle sedi della Stazione Appaltante, situazione per la quale è esclusa la valutazione dei rischi di interferenza da parte del committente, come chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale n.24 del 14 novembre 2007 e ribadito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza n.3/2008.

D'altro canto, nello stesso Avviso Pubblico-Lettera d'Invito art. 3 al terzo capoverso è esplicitamente previsto che “...*ai sensi dell'articolo 86 comma 3 ter del D.Lgs. 163/2006 il costo relativo alla sicurezza sul lavoro, che dovrà risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio, non potrà essere soggetto a ribasso*”.

Tale adempimento risulta necessario affinché la stazione appaltante possa ottemperare all'obbligo imposto dal legislatore di valutare, nella verifica della congruità delle offerte, che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo della sicurezza.

Con riferimento agli obblighi in capo ai concorrenti, dunque, l'assenza di rischi da interferenze non esonera l'impresa dall'onere di indicare i costi della sicurezza relativi ai rischi connessi con la propria specifica attività, al fine di consentire alla stazione appaltante di valutarne la congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi oggetto dell'appalto, nonché di verificare che l'importo indicato non sia soggetto a ribasso.

Napoli, 17 giugno 2011

Il Dirigente del
Servizio Politiche per i Minori
L'Infanzia e l'Adolescenza